



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA



UNIONE EUROPEA

Via C. Alberto n. 2 - C.a.p. 71035 - Tel. 0881 554016 - Fax 0881 554748 - Sito web: [www.comune.celenzavalfortore.fg.it](http://www.comune.celenzavalfortore.fg.it)

## IL SINDACO

**RENDE NOTO** che con Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 336 del 12 Agosto 2020, recante: *“Misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, è stato disposto quanto di seguito.

1. Con decorrenza dal 13 agosto 2020, è fatto obbligo sull'intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) **in tutti i luoghi all'aperto in cui, a causa di particolari situazioni, anche collegate al maggiore afflusso di persone e turisti**, non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, afferendo il prescritto obbligo all'esclusiva responsabilità personale dei medesimi soggetti obbligati – si legge nell'ordinanza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

2. A tal fine possono essere usate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

3. Sempre con decorrenza dal 13 agosto 2020 da domani sarà obbligatorio usare le mascherine in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, anche all'aperto, laddove non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di 2 metri sulla pista da ballo e di 1 metro nelle altre zone dei locali. I gestori e titolari dei locali hanno l'obbligo di rilevare la temperatura corporea impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 gradi, nonché di predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti nell'ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4 della stessa ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 13 Agosto 2020.



IL SINDACO

Dott. Luigi IAMELE